

2. LE PUNIZIONI FISICHE E UMILIANTI



20. Prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato ONU, con riferimento al proprio Commento generale n. 8 (2006) sul diritto del minore alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le proprie raccomandazioni precedenti (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 35) e sollecita l'Italia a:

- (a)** vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali, anche leggere, in ogni contesto;
- (b)** sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minorenni;
- (c)** promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative di accudimento e disciplina dei minori.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 20

La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza impone, agli Stati che la ratificano, obblighi di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza verso i minorenni.

La punizione corporale o punizione fisica è una pratica degradante. Le Nazioni Unite la definiscono come **qualsiasi punizione in cui la forza fisica viene utilizzata e intesa a causare un certo grado di dolore o disagio, per quanto lieve.**

Anche la Convenzione di Lanzarote ratificata dall'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 prestano particolare attenzione alle punizioni corporali in ogni ambito, e lo stesso Comitato ONU nelle proprie Raccomandazioni ha ribadito e sollecitato negli anni l'Italia a vietare con una legge esplicita le punizioni corporali in ogni contesto, a sensibilizzare genitori e società civile sugli effetti dannosi di tali pratiche e a promuovere la

genitorialità positiva³⁴.

Nel corso del suo operato in questi anni, il Comitato ha raccomandato la proibizione di ogni forma di punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra punizione crudele, inumana o degradante a oltre 130 Paesi in tutti i continenti. Ha inoltre sottolineato come affrontare il problema della tolleranza delle punizioni corporali nei confronti dei bambini e sforzarsi di eliminarla, in ambito familiare, scolastico e in ogni altro contesto, non sia soltanto un obbligo degli Stati parte della Convenzione, ma rappresenti una strategia essenziale per ridurre e prevenire ogni forma di violenza nella società.

L'art. 19 della CRC elenca ed esemplifica le principali forme di violenza, come quella fisica e mentale, l'abbandono, il trattamento negligente e lo sfruttamento sessuale dei minori. Il Comitato ONU ha individuato però alcune violenze non espressamente indicate nell'art. 19, come ad esempio le punizioni corporali, la tortura, i trattamenti o le pene inumane e degradanti, la violenza tra minorenni, l'autolesionismo, le pratiche dannose, la violenza trasmessa dai mass media e la violenza trasmessa e perpetrata attraverso le tecnologie digitali.

La violenza fisica, spesso commessa a fini "educativi", può causare danni permanenti, fino a condurre in alcuni casi anche alla morte del minore di età³⁵.

Percosse, punizioni corporali e maltrattamenti psicologici hanno luogo anche nei sistemi deputati alla cura dei minorenni e sono "mascherati" da finalità educative o di trattamento sanitario, per controllare i comportamenti dei minori di età e ridurre la loro capacità di opporvisi³⁶.

In questi ultimi mesi del 2020 abbiamo vissuto in **un Paese in lockdown**, cosa che ha necessariamente si-

³⁴ Si rimanda all'ultimo Rapporto CRC per informazioni nel merito, non essendoci aggiornamenti legislativi: <http://gruppcrc.net/wp-content/uploads/2019/12/RAPPORTO-CRC-2019-x-web-1.pdf>.

³⁵ Tratto da *Report of the independent experts for the United Nations study on violence against children*, presentato nel 2006 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UN General Assembly, doc. A/61/299, 29 August 2006, Rights of the child: note by the Secretary-General).

³⁶ Tratto da *La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, versione italiana a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.





gnificato un peggioramento delle condizioni di vita dei minorenni in situazione di vulnerabilità, privati della possibilità di parlare con qualcuno, esprimere i loro sentimenti o distrarsi. La **Rete europea dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza** (ENOC), nel documento "I diritti dei minorenni nel contesto dell'epidemia di COVID-19" del 1 aprile 2020, ha sottolineato, rispetto alla protezione da violenza e abuso (art. 19 e 34 CRC), che "esiste il pericolo che l'autoisolamento, la quarantena e il *lockdown* possano aumentare il rischio di violenza domestica e familiare e colpire i bambini in modo significativo. Pertanto: è necessario sensibilizzare sulla violenza e sugli abusi, comprese le punizioni fisiche, in particolare fornendo informazioni esaustive sulle linee di emergenza (*helpline*) e sulle piattaforme di informazione appropriate (tramite social network, radio, televisione) e per tutta la durata dell'epidemia di COVID-19; è necessario continuare a individuare, per quanto possibile, i professionisti dell'infanzia e dell'adolescenza che possono fornire sostegno; riconoscendo l'importante ruolo che le scuole svolgono nella cura e nella protezione dei minorenni, è opportuno considerare di mantenere l'offerta scolastica per i minorenni più a rischio"³⁷. L'Italia soddisfa solo limitatamente questo obbligo di protezione dalle punizioni corporali, perché nelle leggi del nostro ordinamento questo genere di violenze è espressamente vietato soltanto in ambito scolastico³⁸ e dall'ordinamento penitenziario³⁹. Per ciò che concerne la famiglia, la Corte di Cassazione nel 1996⁴⁰ ha dichiarato illegittima ogni forma di punizione corporale, ma tale divieto non è stato ancora recepito tramite un adeguamento normativo. Nonostante la Raccomandazione del Comitato ONU, rafforzata dalle Raccomandazioni espresse dal Consiglio d'Europa⁴¹ e da diversi organismi

internazionali⁴², fra i quali l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁴³, e malgrado l'espressa Raccomandazione all'Italia nell'ambito dell'*Universal Periodic Review*⁴⁴, non è stata comunicata alcuna intenzione da parte del Governo di adeguare la normativa. A partire dal 7° Rapporto CRC⁴⁵ è stata sollecitata una riforma normativa, affiancata all'avvio di campagne di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo. Promuovere modelli di genitorialità positiva senza l'uso di punizioni fisiche appare necessario soprattutto in Italia, dove oltre un quarto dei genitori ricorre più o meno di frequente allo schiaffo, e un quarto di questi ritiene che lo schiaffo sia un metodo educativo efficace⁴⁶.

Pertanto, il **Gruppo CRC** raccomanda:

1. Al **Parlamento** di adottare una riforma normativa che vieti espressamente ogni possibilità di punizione corporale e violenta anche in famiglia e in tutti i luoghi di cura;
2. Al **Dipartimento per le politiche della famiglia** di potenziare gli interventi di sostegno alle situazioni di criticità delle famiglie fragili, con home visiting, quali strumenti di supporto alla genitorialità positiva, e di promuovere azioni di sensibilizzazione della comunità educante rispetto all'educazione positiva, per far sì che le punizioni corporali, così come le altre forme di violenza nei confronti dei minorenni siano conosciute e riconosciute da chi si occupa di bambini/e, ragazzi/e.

37 Traduzione non ufficiale a cura dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il documento originale può essere scaricato dal seguente link: <https://enoc.eu/?p=3254>.

38 Regolamento Scolastico del 1928; Cass. Sez. I Ord., sent. 2876 del 29/03/1971: "Gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica".

39 Legge 354/1975 – Norme sull'ordinamento penitenziario: "Non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti".

40 Cfr. la sentenza della Cassazione n. 4904 del 18/03/1996, Pres. Cambria, Rv. 205033. E ancora, in riferimento all'uso di punizioni corporali, la sentenza n. 45859 del 23 novembre 2012.

41 Cfr. la campagna 2008 del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali: <http://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment>.

42 Il 17 luglio 2013 il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), istituito presso il Consiglio d'Europa, aveva dichiarato ammissibile la denuncia presentata nei confronti dello Stato Italiano dall'Associazione per la protezione di tutti i bambini (APPROACH), per violazione dell'art. 17, parte II, lettera b, della "Carta Sociale Europea" e del relativo "Protocollo addizionale".

43 Si veda il Rapporto ONU sulla violenza sui bambini (2006): <http://www.unicef.it/doc/2780/pubblicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-suibambini.htm>.

44 "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <http://www.upr-info.org/database/>.

45 Si veda <http://gruppcrc.net/documento/7o-rapporto-crc/>.

46 IPSOS e Save the Children (mar. 2012), *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche. Vissuto e opinioni di genitori e figli*: <http://images.savethechildren.it/f/download/ri/ricercaipsos-manifermo.pdf>.